



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott.ssa Lina	RUBINO	Presidente
Dott. Roberto	SIMONE	Consigliere Rel.
Dott. Gabriele	POSITANO	Consigliere
Dott.ssa Stefania	TASSONE	Consigliere
Dott.ssa Anna	MOSCARINI	Consigliere

Oggetto

Responsabilità di
circolazione stradale
- Fondo di garanzia
vittime della strada -
Obbligazione
risarcitoria a carico
del Fondo -
Solidarietà -
Insussistenza

ha pronunciato la seguente

ad. 11.2.2025

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12501/2023 R.G.,

proposto da

██████████ **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t.
 ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ domiciliata
ex lege come da indirizzo pec indicato,

- **ricorrente** -

contro

██████████ **s.p.a.**, quale impresa designata per il Fondo di
 Garanzia delle Vittime della strada, in persona del procuratore speciale ██████████
 ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ domiciliata *ex lege* come
 da indirizzo pec indicato,

- **controricorrente** -

contro

FALLIMENTO ██████████ **s.r.l.** e ██████████ **s.p.a.**

- **intimate** -

per la cassazione della sentenza n. 310/2022 del Tribunale di Vasto pubblicata il
 23.11.2022;



udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell'11.2.2025 dal Consigliere dott. Roberto Simone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [REDACTED] s.p.a. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Vasto [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (d'ora in avanti indicato come Fondo), per ottenere il risarcimento del danno alle strutture stradali a causa dell'incendio, verificatosi il 12.5.2013, del pullman tg. [REDACTED] condotto dal sig. [REDACTED] e di proprietà della [REDACTED] s.r.l. Tale automezzo si incendiò per cause sconosciute e rimase "totalmente bruciato" come accertato nel verbale del Polizia Stradale prot. [REDACTED] del 12.5.2013, andando così distrutta anche la documentazione di bordo e, presumibilmente, anche l'eventuale polizza assicurativa, di cui però [REDACTED] ne dichiarò l'assenza.

Con sentenza pubblicata il 13.11.2018 il Giudice di Pace di Vasto rigettò la domanda nei confronti di [REDACTED] s.p.a., nella riferita qualità, in assenza di prova in ordine alla scoperta assicurativa dell'automezzo, ma accolse quella nei confronti di [REDACTED] s.r.l. condannandola a pagare in favore dell'attrice euro 11.129,11 e gravando l'attrice delle spese di lite in favore di [REDACTED] s.p.a.

2. Il Tribunale di Vasto con sentenza pubblicata il 23.11.2022, in accoglimento sia dell'appello principale di [REDACTED] s.p.a., sia di quello incidentale proposto da [REDACTED] s.p.a., in riforma della sentenza gravata rigettò la domanda proposta dalla prima nei confronti della seconda e di [REDACTED] s.r.l., confermò la condanna dell'appellante principale alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore di [REDACTED] s.p.a. e compensò le spese di lite della fase di appello.

Quanto all'appello principale, il Tribunale affermò che la missiva del 22.9.2014 inviata da [REDACTED] conteneva esplicito riferimento alla targa dell'automezzo coinvolto nel sinistro, alla data del sinistro (12.5.2013) e al soggetto danneggiato, specificando che le ricerche svolte non avevano permesso di rinvenire l'esistenza di una copertura relativamente al mezzo. Di qui, la



legittimazione passiva di [REDACTED] s.p.a. rispetto alla domanda svolta quale impresa designata per il Fondo.

In relazione all'appello incidentale condizionato svolto da [REDACTED] s.p.a., il Tribunale di Vasto osservò che il tenore della domanda contenuta nell'atto di citazione in primo grado e la descrizione dei fatti conducevano ad "una qualificazione della *causa petendi* della domanda inequivocabilmente fondata sul richiamo all'ipotesi normativa prevista dall'art. 2054, I comma, c.c.", posto che l'attrice aveva poggato le ragioni della domanda risarcitoria "sulla condotta del conducente e non anche dei difetti costruttivi o manutentivi del mezzo", i quali non avevano fatto parte del tema di prova. A non diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire mediante l'esame delle diverse fattispecie di responsabilità ex art. 2054 cod. civ. Esclusa la possibilità di far riferimento a quella prevista dal comma secondo della norma, basata sullo scontro tra veicoli, le ipotesi residue del comma terzo e quarto afferivano, rispettivamente, alla responsabilità oggettiva del proprietario per il solo fatto della circolazione o per la presenza di vizi di costruzione o difetto di manutenzione.

Il Giudice di Pace, esclusa la responsabilità del conducente per essersi questo prodigato per spegnere l'incendio, aveva, in modo autonomo e in assenza di una richiesta di parte, ricondotto la domanda nell'ambito dell'art. 2054, comma quarto, cod. civ., "sostituendo la prova incombente sulla parte danneggiata, circa l'esistenza di vizi di costruzione o difetti di manutenzione del veicolo, con il dato presuntivo, fondato sull'ipotesi probabilistica che un veicolo prenda fuoco per difetti costruttivi o manutentivi piuttosto che per autocombustione". Così facendo, tuttavia, il Giudice di Pace aveva violato l'art. 112 cod. proc. civ.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [REDACTED] s.p.a., sulla base di quattro motivi. Risponde con controricorso [REDACTED] s.p.a.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-*bis*.1. cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 2054 cod. civ., "con relativo vizio di extrapetizione per avere esteso la riforma della sentenza ottenuta dalla [REDACTED] spa anche nei confronti della [REDACTED] srl nonostante la formazione del giudicato interno sul punto derivante dalla mancata impugnazione della sentenza da parte della stessa che rimaneva contumace".

Lamenta la ricorrente che il Tribunale, pur avendo riconosciuto in capo a [REDACTED] s.r.l. la sussistenza di una obbligazione solidale, "non provvedeva a dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del primo grado di giudizio emessa nei suoi confronti per non avere la stessa provveduto ad appellare la sentenza di primo grado sul punto, provvedendo inspiegabilmente ad estendere la riforma della sentenza richiesta dalla [REDACTED] S.p.A. anche nei confronti della [REDACTED] Srl, benché rimasta contumace nel giudizio di appello". La decisione del Tribunale, pertanto, contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno dei debitori solidali determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti in quanto rapporto obbligatorio scindibile.

1.1. Il motivo è infondato.

L'istituto del Fondo di cui all'art. 19, l. 24 dicembre 1969, n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento ex art. 21 della stessa legge (ora normato dall'art. 283 e ss. cod. ass.), pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano tuttavia ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico di tale Fondo ha natura risarcitoria del danno (v. Cass. 27 giugno 1990, n. 6532; 9 gennaio 1991, n. 157; 21 marzo 1995, n. 3237; 17 dicembre 2019, n. 33444; 6 luglio 2021, n. 19031).

Tuttavia, l'obbligazione a carico dell'impresa designata dal Fondo ha natura sostitutiva e non solidale rispetto a quella dei responsabili (v. Cass. 1° febbraio 2011, n. 2347), fermo restando che l'assunto posto a fondamento della teoria risarcitoria è costituito dall'assimilazione *ex lege* dell'obbligazione del Fondo a



quella del comune assicuratore, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi che spettano ordinariamente a questi.

In questo contesto, l'azione diretta è rafforzativa della posizione del terzo danneggiato, considerato nell'intero impianto normativo come soggetto debole, al quale deve essere garantita nel massimo grado l'effettività del ristoro del danno, mediante, per l'appunto, l'azione diretta nei confronti di soggetto assicuratore sebbene non vincolato contrattualmente, e l'azione risarcitoria esperibile nei confronti del Fondo nel caso in cui il veicolo del responsabile risulti privo di copertura assicurativa (v. Cass., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24069).

Per disposizione normativa il Fondo è incaricato di adempiere all'obbligazione risarcitoria del danneggiante in qualità di «*adiectus solutionis causa*», vale a dire quale strumento idoneo a garantire l'esecuzione all'altrui obbligazione. La natura sostitutiva e non solidale dell'obbligazione risarcitoria gravante sul Fondo trova conferma nel disposto di cui all'art. 292, comma primo, cod. ass., che attribuisce all'impresa designata azione di regresso contro il responsabile del danno per il recupero di quanto pagato, nei confronti di quei soggetti ai quali, per volontà della legge, il Fondo si sostituisce.

Tale azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese" ha natura autonoma e speciale, non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato, in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile (v. Cass., sez. un., 7 luglio 2022, n. 21154).

Tanto premesso, il Tribunale, una volta accolto l'unico motivo d'appello proposto da [REDACTED] s.p.a., con il conseguente riconoscimento della piena legittimazione di [REDACTED] s.p.a. a rendersi destinataria dell'azione ex art. 283 cod. ass. quale impresa designata dal Fondo per l'assenza della copertura assicurativa, e data la proposizione dell'appello incidentale di [REDACTED] s.p.a., non poteva che esaminare il presupposto



costitutivo dell'obbligazione *ex lege* a carico del già menzionato Fondo, ossia la sussistenza della responsabilità del proprietario dell'automezzo in relazione al titolo costitutivo della domanda ex art. 2054 cod. civ. La verifica di tale responsabilità, infatti, era il necessario presupposto per pervenire alla pronuncia sulla sussistenza, o no, dell'obbligazione risarcitoria *ex lege* a carico dell'impresa designata dato il cumulo di domande a valle dell'azione promossa da [REDACTED] s.p.a. Così facendo, tuttavia, non risulta violato l'art. 1292 cod. civ., posto che, come già detto, quella a carico del Fondo è una obbligazione di natura sostitutiva e non solidale rispetto a quella dei responsabili (v. Cass. 2347/2011, cit.), sì che non è neppure prospettabile, come affermato incidentalmente dalla ricorrente, la violazione del giudicato, attesa l'intervenuta impugnazione in via incidentale da parte di [REDACTED] s.p.a.

Deve essere inoltre ricordato che in ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della R.C.A, a cui si è già detto è assimilata la posizione del Fondo obbligato *ex lege* a una prestazione di natura risarcitoria sostitutiva, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al giudizio, non potendo concepirsi che un tale giudizio si concluda con una decisione non uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano, diversamente risultando *inutiliter data*. Pertanto, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda svolta, da chiunque sia proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti (v. Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10311), sì che gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la stessa posizione processuale (v. Cass., sez. III, 13 novembre 2018, n. 29038; 14 ottobre 2015, n. 20766).

2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell'art. dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. ... con relativa assenza del vizio di ultrapetizione della sentenza di 1° grado del giudice di pace di Vasto".



██████████ s.p.a., premesso che aveva convenuto ██████████ s.r.l. quale proprietaria dell'automezzo in base all'art. 2054, comma terzo, cod. civ., si duole che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto di non potere riqualificare la domanda in base a tale ultima norma in assenza di una specifica impugnazione sul punto da parte sua.

La ricorrente, premesso che l'art. 2054 cod. civ. regola la fattispecie della responsabilità da circolazione di un veicolo ed individua il soggetto tenuto al risarcimento (sia direttamente sia in via solidale), lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto essere incorso il Giudice di Pace in un vizio di ultrapetizione sul rilievo che il richiamo alla norma predetta sarebbe stato fatto genericamente in primo grado, e non per singoli commi. Nel giudizio di primo grado l'art. 2054 cod. civ. era stato invocato "[...] nella sua interezza (e non genericamente) in relazione alla responsabilità del conducente, di cui al I comma dell'art. 2054 c.c., alla responsabilità in solido del proprietario dell'automezzo ██████████ Srl), di cui al III comma dell'art. 2054 c.c., ed alla responsabilità sia del conducente che del proprietario del veicolo derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione dello stesso, di cui al IV comma dell'art. 2054 c.c."

La ricorrente rileva ancora che, nonostante l'integrale distruzione del mezzo, aveva assolto all'onere della prova del danno mediante la produzione del verbale della Polizia Stradale, il quale riportava sia la "dichiarazione confessoria" del conducente circa la provenienza delle fiamme dal vano motore, sia il nesso di causa tra l'incendio e lo scioglimento del manto stradale.

2.1. Il motivo è fondato.

La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno alle strutture stradali a causa dell'incendio, verificatosi il 12.5.2013, del pullman tg. ██████████ condotto dal sig. ██████████ e di proprietà di ██████████ s.r.l. Tale automezzo si incendiò per cause sconosciute e rimase "totalmente bruciato" come accertato nel verbale della Polizia Stradale.

L'evento oggetto di causa si colloca nell'ambito dell'art. 122 Cod. ass. quale sinistro connesso alla circolazione di un automezzo, del quale sia stato fatto un



uso conforme alla sua funzione abituale (v. Cass., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620; Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21983).

La domanda svolta, come reso evidente dalla proposizione dell'azione nei confronti del proprietario e del soggetto tenuto *ex lege* al risarcimento del danno, stante l'assenza della copertura assicurativa obbligatoria, implica l'evocazione della fattispecie ex art. 2054, comma terzo, cod. civ., il quale prevede che "Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà".

La ricorrente, inoltre, nella formulazione della sua domanda ha allegato altresì che il sinistro era stato provocato da un incendio insorto all'interno del vano motore del mezzo, così evocando, sia pur implicitamente, anche la fattispecie ex art. 2054, ultimo comma, secondo cui "In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo".

Fermo quanto osservato in ordine alla necessità che la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno da circolazione di veicoli deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al giudizio (v. Cass., Sez. Un., 10311/2006, cit.), data l'impugnazione svolta dal [REDACTED] s.p.a. non è dirimente che la ricorrente avesse impugnato la sentenza del primo grado solo in ordine al ritenuto difetto di legittimazione passiva dell'impresa designata per il Fondo, [REDACTED] s.p.a. ha invocato espressamente la responsabilità del proprietario del veicolo per i danni determinati, una volta immesso nel flusso della circolazione nella sua nozione attuale, a causa dell'incendio originatosi nel vano motore.

In altri termini, l'attività di allegazione, ossia la rappresentazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, nei confronti del proprietario del mezzo è stata svolta compiutamente tanto con riferimento alla riconducibilità del fatto nel quadro di un sinistro connesso alla circolazione di un automezzo, del quale se ne sia fatto un uso conforme alla sua funzione abituale, quanto in ordine all'elemento causale che lo ha determinato, ossia l'incendio del motore.



2.2. Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la domanda svolta in primo grado poggiasse solo sulla condotta del conducente del veicolo e non anche su difetti costruttivi o manutentivi del mezzo. Il fatto che il Giudice di Pace abbia escluso la responsabilità del conducente, "per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", non avrebbe potuto implicare l'esonero della responsabilità da posizione del proprietario, tanto più che l'allegazione dell'incendio, quale causa specifica dell'evento, era stata effettuata e comprovata (v. Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2092; 11 febbraio 2010, n. 3108; 5 agosto 2004, n. 14998; 9 marzo 2004, n. 4754; 19 febbraio 1981, n. 1019; 23 giugno 1972, n. 2109).

Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (*petitum* e *causa petendī*) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (*petitum* immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (*petitum* mediato) (v. Cass., sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048; sez. III, 14 settembre 2015, n. 18868), nemmeno implicitamente o virtualmente compreso nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del *petitum*, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (*causa petendī*) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. Detto principio, invece, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (v. Cass., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11455; 11 novembre 2003, n. 18991).

Il giudice del primo grado non ha alterato gli elementi obiettivi dell'azione sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, posto che, come già detto l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria includeva anche l'intervenuto incendio alla base del danneggiamento della struttura stradale, sì che a fronte dei



fatti allegati dall'attrice, ha provveduto, come era in suo potere, all'inquadramento della fattispecie (v., Cass. 11 novembre 2023, n. 34590; 10 maggio 2018, n. 11289; 4 febbraio 2016, n. 2209; 20 giugno 2008, n. 16809) del medesimo addebito svolto da [REDACTED] s.p.a.

3. Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. Erroneamente il Tribunale, pur avendo accolto l'appello principale svolto da [REDACTED] s.p.a., ha confermato il capo della sentenza di primo grado, con il quale quest'ultima era stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] s.p.a.

3.1. Il motivo è fondato.

In base all'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., se riforma la sentenza di primo grado, anche solo in parte, il giudice di appello determina anche la caducazione della statuizione sulle spese rese dal primo giudice, posto che essa è parte della sentenza dipendente, comunque, da quella riformata (v. Cass., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13059; sez. I, 18 luglio 2005, n. 15112).

Da ciò discende che il giudice dell'appello deve statuire nuovamente sulle spese del primo grado di giudizio e non sindacare la statuizione sulle spese resa dal primo giudice, posto che chi ha appellato sul merito ed ha in tutto o in parte visto accogliere la sua impugnazione, ha anche impugnato per ragioni ad esse intrinseche. Del tutto erroneamente, violando l'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., il Tribunale ha proceduto ad esaminare il motivo sulle spese, mentre avrebbe dovuto considerarlo assorbito e procedere a statuire nuovamente sulle spese del primo giudizio sulla base dell'accoglimento dell'appello principale e dell'esito complessivo della lite.

4. L'accoglimento del secondo e del quarto motivo determina l'assorbimento del terzo motivo, con il quale è denunciata, ai sensi dell'art. dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione della legge sull'imposta sul valore aggiunto".

5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in relazione al secondo e al quarto motivo di ricorso, disatteso il primo e assorbito il terzo, e la sentenza impugnata



deve essere cassata, rinviando al Tribunale di Vasto, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, in persona di diverso giudice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Vasto, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 11 febbraio 2025.

Il Presidente

Dott.ssa Lina Rubino

